

Severino

A.S.SO.FARM.
Prot. n. 5417
Data 10/10/11

Ministero della Salute
DGS
0005337-P-12/10/2011



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E
DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DEL SISTEMA INFORMATIVO E
STATISTICO SANITARIO
Ufficio IV EX DGS - Sistema informativo del ministero
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00141 Roma

DGSI/IV

Spett.le
CNCU - Consiglio nazionale consumatori e utenti
c/o Ministero dello Sviluppo
Via Molise, 2
00187 Roma

Federfarma
Via Emanuele Filiberto, 190
00185 Roma

Assofarm
Via Cavour, 147
00184 Roma

Anpi - parafarmacie
Via Nazionale, 60
00184 Roma

ANCC-COOP
Via Guattani, 9
00161 Roma

Federchimica - ANIFA
Via Giovanni da Procida 11
20149 Milano

Farindustria
Largo del Nazareno, 3/8
00187 Roma

E p.c.
Ministero dello sviluppo economico
Dip. per l'impresa e l'internazionalizzazione
DG per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
Via Molise, 2
00187 Roma

Ministero della Salute
D.G. Farmaci e Dispositivi Medici
SEDE

Garante per la sorveglianza dei prezzi
Viale America, 201
00144 ROMA

OGGETTO: Protocollo di Intesa del 24 settembre 2008

A seguito delle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 801 che permette alle farmacie e agli esercizi commerciali (di cui all'art. 5 della legge n. 248 del 2006) di fissare in autonomia il prezzo al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP) rendendolo noto al pubblico all'interno del punto vendita mediante listini o modalità equivalenti, il giorno 24 settembre 2008, è stato firmato in Roma, dai soggetti in indirizzo un protocollo di intesa circa l'indicazione del prezzo dei farmaci senza obbligo di ricetta.

In particolare le parti convenivano sui seguenti punti:


1. i punti vendita devono rendere chiaramente noti al pubblico, mediante listini o altre equivalenti modalità, i prezzi da essi fissati per i farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP);
2. nei suddetti listini devono essere riportati i prezzi di tutti i farmaci OTC e SOP commercializzati nel punto vendita, anche se non esposti al pubblico;
3. i suddetti listini recanti i prezzi dei farmaci devono poter essere agevolmente consultabili dagli utenti, anche mediante l'utilizzo dei mezzi informatici;
4. nel caso di farmaci esposti al pubblico, i prezzi di vendita debbono essere resi noti mediante l'utilizzo di cartellini da posizionare sugli scaffali in corrispondenza dei farmaci o, in alternativa, possono essere riportati sulla confezione degli stessi;
5. nei punti vendita sarà posizionato un cartello informativo ben visibile al pubblico che riporterà il prezzo di vendita al pubblico di 15 confezioni di farmaci, da selezionare tra le prime 50 presenti nell'elenco dei prodotti più commercializzati, fornito dal Ministero e semestralmente aggiornato;
6. nel cartello, oltre al prezzo dei prodotti suddetti, il titolare del punto vendita può riportare l'indicazione del prezzo di ulteriori 5 confezioni, anche non incluse nell'elenco fornito dal Ministero e individuate fra quelle che il singolo punto vendita valuta autonomamente come oggetto di maggiore richiesta ovvero che ritiene di proporre come maggiormente vantaggiose per i consumatori.

Ciò premesso appare utile pubblicizzare le iniziative avviate dalla scrivente Direzione Generale, già dall'anno 2009, riservando un apposito spazio web per la pubblicazione del protocollo d'intesa, dei modelli di listini e dei dati semestralmente aggiornati relativi ai 50 SOP e OTC più venduti in Italia. (www.salute.gov.it > Tracciabilità del Farmaco > Vendita SOP e OTC).


Si invitano pertanto i destinatari della presente a pubblicizzare detta iniziativa verso i propri associati così da garantire il raggiungimento delle finalità proprie del protocollo in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Rossana Ugenti)



Il direttore dell'Ufficio IV
(dott.ssa Claudia Biffoli)



PROTOCOLLO D'INTESA SULL'INDICAZIONE DEL PREZZO DEI FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 801, secondo periodo che ha disapplicato le disposizioni di cui all'art. 73, comma 1, lettera r, del d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219;

VISTO che per effetto della citata disposizione a decorrere dal 1 gennaio 2008 le farmacie e gli esercizi di vendita di cui all'art. 5 della legge n. 248 del 2006 (d'ora in avanti denominati cumulativamente "punti di vendita" e singolarmente "punto di vendita") possono fissare in autonomia il prezzo al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP);

VISTO il medesimo articolo che stabilisce che il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall'articolo 1, comma 801, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita mediante listini o altre equivalenti modalità;

CONSIDERATO che il medesimo articolo ha eliminato l'obbligo di indicazione del prezzo dei farmaci sulla confezione;

VISTO l'art. 14 del d. lvo 31 marzo 1998, n. 114 che detta norme di carattere generale sulla pubblicità dei prezzi e, in particolare i commi 1 "i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio [...] o sui banchi di vendita [...] devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo", e il comma 2 "Quando siano esposti

insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello [...]”;

TENUTO CONTO della difficoltà rappresentata dai consumatori attraverso numerose segnalazioni al Garante per la sorveglianza dei prezzi, nel riuscire ad individuare con chiarezza il prezzo dei medicinali, almeno in questa prima fase di applicazione delle nuove norme;

CONSIDERATA la necessità di assicurare meccanismi di chiarezza e trasparenza delle condizioni di vendita e favorire la comparazione dei prezzi da parte dei consumatori;

VISTA quindi la necessità di garantire modalità di comunicazione chiare e trasparenti dei prezzi dei farmaci di maggiore diffusione, al fine di agevolare l'informazione e la tutela del consumatore, senza che ciò rappresenti in alcun modo una incentivazione al consumo del farmaco, che deve avvenire con l'accuratezza e l'appropriatezza necessarie al fine della tutela della salute;

SULLA BASE delle risultanze del Gruppo di lavoro tecnico promosso dal Garante per la sorveglianza dei prezzi che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutti i soggetti firmatari;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- *I punti di vendita devono rendere chiaramente noti al pubblico, mediante listini o altre equivalenti modalità, i prezzi da essi fissati per i farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP) (Legge 29/12/2006, n° 296, art. 1, comma 801);*
- *Nei suddetti listini devono essere riportati i prezzi di tutti i farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci non soggetti a*


prescrizione medica commercializzati nel punto di vendita, anche se non esposti al pubblico;

- *I suddetti listini recanti i prezzi dei farmaci devono poter essere agevolmente consultabili dagli utenti, anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici;*
- *Nel caso di farmaci esposti al pubblico, i prezzi di vendita debbono essere resi noti tramite l'utilizzo di cartellini da posizionare sugli scaffali in corrispondenza dei farmaci o, in alternativa, possono essere riportati sulla confezione degli stessi;*
- *Nei punti di vendita sarà posizionato un cartello informativo (secondo il fac-simile allegato) ben visibile al pubblico che riporterà il prezzo di vendita al pubblico di 15 confezioni di farmaci, da selezionare tra le prime cinquanta presenti nell'elenco dei prodotti più commercializzati, fornito dal Ministero della salute e semestralmente aggiornato;*
- *Nel cartello, oltre al prezzo dei prodotti suddetti, il titolare del punto vendita può riportare l'indicazione del prezzo di ulteriori 5 confezioni, anche non incluse nell'elenco fornito dal Ministero della Salute e individuate fra quelle che il singolo punto vendita valuta autonomamente come oggetto di maggiore richiesta ovvero che ritiene di proporre come maggiormente vantaggiose per i consumatori;*
- *Le Associazioni firmatarie in rappresentanza dei soggetti esercenti la vendita di farmaci si impegnano a favorire l'adesione, su base volontaria, dei propri aderenti all'iniziativa oggetto del protocollo d'intesa;*
- *I soggetti firmatari in rappresentanza delle istituzioni si impegnano ad utilizzare ogni possibile strumento informativo per favorire la massima diffusione della presente iniziativa.*


* * * * *

Soggetti firmatari


Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la regolazione del mercato
Direzione Generale Concorrenza e Consumatori




Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali
Dipartimento dell'innovazione
Direzione Generale farmaci e dispositivi medici



Garante per la sorveglianza dei prezzi




CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti)




FEDERFARMA


ASSOFARM



ANPI-Parafarmacie



ANCC-COOP



Federchimica-ANIFA



Farindustria



Roma, 24 settembre 2008

Elenco firmatari

Ministero dello Sviluppo Economico	Dr. Gianfrancesco Vecchio Direttore Generale Concorrenza e Consumatori
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali	Dr. Giuseppe Ruocco Direttore Generale Farmaci e Dispositivi Medici
Garante per la sorveglianza dei prezzi	Dr. Antonio Lirosi
CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti)	Sen. Ugo Martinat Presidente delegato
FEDERFARMA	D.ssa Annarosa Racca Presidente
ASSOFARM	Dr. Enrico Toschi Capo Delegazione
ANPI-Parafarmacie	Dr. Massimo Brunetti Presidente
ANCC-COOP	Dr. Giuseppe Bruno Responsabile Nazionale Settore Legale
Federchimica-ANIFA	Dr. Stefano Brovelli Vice Presidente
Farindustria	Dr. Sergio Daniotti Vice Presidente

10